



Comune di Castelnuovo ne' Monti

Prot n.

ORDINANZA n. 32

Oggetto: ORDINANZA DI DIVIETO DI FUMO ALL'INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI

IL SINDACO

PREMESSO CHE :

- il fumo di tabacco è tra i più gravi problemi di salute pubblica al mondo rappresentando una delle principali cause di morte e di disabilità tra la popolazione;
- il numero dei fumatori risulta in aumento tra i giovani e i bambini che costituiscono un terzo della percentuale dei fumatori passivi;
- anche il fumo passivo è un fattore nocivo per la salute e rappresenta un fenomeno preoccupante in considerazione del grande numero di persone che vi sono esposte;
- secondo i più recenti dati sia della Commissione europea che del Ministero della Salute, un terzo degli europei fuma mettendo a repentaglio la propria vita e quella di altre persone esposte al fumo passivo tanto che ogni anno migliaia di non fumatori muoiono per effetto di tale esposizione;
- da controlli effettuati sul territorio comunale è emerso che nei parchi pubblici del territorio comunale, risulta uso frequente fumare da parte degli adulti in presenza di bambini, con conseguente cattivo esempio per le fasce di età più deboli ed indifese;
- I residui delle sigarette spesso vengono gettati a terra senza riguardo;

CONSIDERATO CHE :

- il Comune di Castelnuovo ne' Monti, è da tempo impegnato nella promozione di comportamenti responsabili e consapevoli che contribuiscano a rendere il paese più vivibile e pulito, a misura di tutti gli abitanti e con particolare attenzione alle fasce protette, deboli o svantaggiate;
- si rende necessario, anche in rispetto alla normativa nazionale vigente, volta ad un crescente impegno contro il fumo passivo, adottare strategie che privilegino e favoriscano scelte a tutela della salute e scoraggino, nel contempo, il fenomeno del tabagismo;
- al fine di garantire una maggiore tutela della salute, appare di primaria importanza, oltre che assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di fumo nei locali chiusi, prevedere una più stringente regolamentazione sul fumo anche in relazione alle aree all'aperto con particolare riferimento ai luoghi frequentati da minori e da donne in stato di gravidanza;
- la Corte Costituzionale in due importanti sentenze (n. 202/91 e n. 399/96) ha affermato il principio che, "ove si profili un contrasto tra il diritto alla tutela della salute, costituzionalmente protetto, ed i liberi comportamenti, che non hanno diretta copertura costituzionale, deve darsi prevalenza al primo";
- nessun dubbio sussiste in merito al fatto che l'interesse pubblico primario di tutte le amministrazioni pubbliche, in applicazione dei principi costituzionalmente garantiti, consista nel garantire la sicurezza e la salute dei propri cittadini;

- l'imposizione di divieti e di limitazioni già esistenti nei luoghi di lavoro e nei locali aperti al pubblico ha senza dubbio ridotto l'esposizione al fumo passivo ed il numero di sigarette fumate quotidianamente oltre che aumentare il numero di fumatori che smettono di fumare;
- per ampliare e rafforzare il sistema delle tutele della salute occorre procedere ad estendere il divieto di fumo ai parchi e giardini pubblici, dove si registra maggiormente la presenza di bambini, garantendo loro l'utilizzo degli spazi verdi e delle aree gioco dedicate lontano dai rischi derivanti dall'esposizione al fumo passivo di sigaretta;
- si rende necessario tutelare la salute dei bambini, ma anche far sì che siano proprio gli adulti a dare loro esempi di stili di vita orientati alla salute e più rispettosi dell'ambiente e degli spazi della comunità;
- il divieto di fumo relativo ai parchi giochi pubblici, riguarda un ambito territorialmente circoscritto e ben delimitato e quindi congruo rispetto alle finalità e non irragionevolmente indeterminato;

DATO ATTO che al problema del fumo è strettamente connesso quello dell'inquinamento originato dai mozziconi gettati nelle aree pubbliche della città, ritenuti particolarmente nocivi a causa dell'alto contenuto di sostanze tossiche;

RITENUTO:

- quindi necessario adottare provvedimenti finalizzati alla protezione dei bambini e dei giovani dal tabacco e alla salvaguardia del diritto alla salute anche in ambienti aperti, quali i giardini e parchi cittadini, con ciò contribuendo al miglioramento della qualità della vita ed alla tutela della salute anche da fenomeni potenzialmente inquinanti;
- importanza che riveste per le nuove generazioni la creazione di contesti favorevoli alla salute e la proposizione di modelli di persone adulte libere dal fumo

VISTO:

- l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 7bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che stabilisce i limiti edittali delle sanzioni per le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali;
- la legge 16.1.2003, n. 3, recante "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*", ed in particolare l'art. 51, rubricato "*Tutela della salute dei non fumatori*" e dato atto che la norma estende il divieto di fumo anche "*alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione*" al fine di garantire una maggiore tutela della salute dei giovani e dei bambini;

ORDINA

E' fatto divieto di fumare nelle aree destinate al gioco dei bambini nei giardini e nei parchi pubblici del territorio comunale

AVVERTE

che, fatta salva l'applicazione di norme penali o di altre norme speciali in materia, la violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro, a norma dell'art. 7bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

DISPONE che

- della presente ordinanza venga data comunicazione mediante affissione nei luoghi pubblici, appositamente preposti, pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Castelnovo ne' Monti;
- La Polizia Municipale e gli Agenti di Forza Pubblica svolgano le funzioni di vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza;

RAMMENTA ALTRESÌ che

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Parma, entro 60 (sessanta) giorno dalla data di avvenuto deposito all'Albo Pretorio, o in alternativa entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Castelnovo ne' Monti, li 23 APR. 2018



